COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 1962
relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il Segretariato generale dei Consigli
(63/9/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto l'articolo 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità e l'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti,

DECIDE:

Articolo unico

I poteri demandati dallo Statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il Segretariato generale dei Consigli:

a) dai Consigli, per quanto riguarda il Segretario generale;

b) dai Consigli, su proposta del Segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione agli agenti del grado 1 della categoria A delle disposizioni degli articoli 1, 13, 15 paragrafo 2, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 89 e 90.

c) dal Segretario generale negli altri casi. Il Segretario generale è autorizzato a delegare al Direttore generale dell'amministrazione o, in caso di impedimento, al direttore generale che lo sostituisce, tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonchè l'applicazione dello Statuto ai funzionari delle categorie B, C, D, ad eccezione tuttavia dei poteri che gli sono conferiti per la nomina e per la cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e per l'assunzione degli altri agenti.

Fatto a Bruxelles il 14 maggio 1962.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. COUVE de MURVILLE